

Allegato 8.3⁶⁶
(art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 lett. f)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1. Il nome specifico dell'additivo e/o il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l'allegato 6.1 o della categoria secondo l'articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
 - a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale non destinato alla produzione alimentare;
 - b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
 - c. additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati nell'omologazione.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell'omologazione in questione.

La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell'additivo in questione, eccetto nei casi in cui l'omologazione di quest'ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di detta sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».
3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 5 e 7 può essere sostituito dall'abbreviazione indicata nella tabella dell'allegato 8.2 capitolo 3, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato 6.1.
4. Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.
5. In deroga al numero 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti», «coloranti» e «sostanze aromatizzanti» definiti all'allegato 6.1 è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione. In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabile dell'etichettatura all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo.

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU **2018** 4453). Aggiornato dai n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020 (RU **2020** 5571) e dell'O dell'UFAG del 23 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU **2021** 256).

6. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
7. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome o, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
8. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 7, se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per alimenti per animali del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.
9. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell'alimento per animali in questione.
10. Le indicazioni concernenti l'impiego corretto delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali stabilite nell'omologazione dell'additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull'etichetta.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1. I componenti analitici di alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare sono indicati sull'etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici», come segue:

Alimenti composti	Specie animali destinatarie	Componenti analitici
Alimenti completi	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Proteina grezza
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Fibre grezze
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Grassi grezzi
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Ceneri grezze
Alimenti complementari – Minerali	Tutte	– Calcio
	Tutte	– Sodio
	Tutte	– Fosforo
Alimenti complementari – Altri	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Proteina grezza
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Fibre grezze
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Grassi grezzi
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Ceneri grezze

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è conforme allegato 8.6.